



COMUNE DI FONDO
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.P.)**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, anticipata in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria (I.M.U.P.), di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

ART. 2 Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 3 Aree fabbricabili

(Vedi nota in calce al presente articolo).

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Nota all'art. 3:

La Giunta comunale, con deliberazioni n. 62 del 3 maggio 2012 ha determinato, ai sensi dell'art. 3 del regolamento IMUP vigente, i seguenti valori venali di comune commercio delle aree fabbricabili validi dall'1.1.2012, da utilizzare per l'IMUP ai fini del comma 3, art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 e comma 5, art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. E' da porre attenzione alle possibili riduzioni indicate.

TABELLA 1 – ZONE RESIDENZIALI				
Categoria di appartenenza	Descrizione delle categorie di appartenenza dei terreni fabbricabili o delle aree di sedime degli edifici	Valore al mq. in euro		
		Fondo	Tret	Vasio
"Ais"	"Zone interne al perimetro del centro storico"	185,00	110,00	85,00
Zona "B 1"	"Zone edificate consolidate"	185,00	110,00	85,00
Zona "B 2"	"Zone edificate di completamento"	185,00	110,00	85,00
Zona "C 1"	"Zone di espansione in corso di attuazione"	130,00	80,00	60,00
Zona "C 1"	"Zone di espansione (lottizzazione "Orme" di Tret)"	-	80,00	-
Zona "C 2"	"Zona di espansione di nuovo impianto"	130,00	80,00	60,00

TABELLA 2 – ZONE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE				
Categoria di appartenenza	Descrizione delle categorie di appartenenza dei terreni fabbricabili o delle aree di sedime degli edifici	Valore al mq. in euro		
		Fondo	Tret	Vasio
Zona "D1"	"Zone produttive del settore secondario esistenti"	70,00	50,00	40,00
Zona "D2"	"Zone produttive del settore secondario di nuovo impianto"	70,00	50,00	-
Zona "D3"	"Zone commerciali e terziarie"	240,00	-	-
Zona "D4"	"Zone per esercizi alberghieri"	185,00	-	-
Zona "D5"	"Zone per impianti zootecnici"	50,00	50,00	50,00

TABELLA 3 – AREE PREORDINATE ALL'ESPROPRIO F1 – F2 – F3 – F4 ESTERNE AI CENTRI ABITATI				
Categoria di appartenenza	Descrizione delle categorie di appartenenza dei terreni fabbricabili o delle aree di sedime degli edifici	Valore al mq. in euro		
		Fondo	Tret	Vasio
Zona "F1"	"Zone per attrezzature pubbliche"	15,00	12,00	12,00
Zona "F2"	"Zone destinate alla viabilità"	15,00	12,00	12,00
Zona "F3"	"Zone destinate a verde pubblico"	10,00	8,00	8,00
Zona "F4"	"Zone destinate agli impianti sportivi"	15,00	12,00	12,00

ELEMENTI TENDENTI AD UNA DIMINUIZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE		
NUM. PROGR.	PARTICOLARI SITUAZIONI OGGETTIVE	% DI RIDUZIONE
1	Particelle soggette a piano attuativo non approvato	25%
2	Particelle che considerata l'edificazione già esistente consentono solo un utile ampliamento della stessa e non la costruzione di una nuova volumetria di conveniente entità purché non confinanti o intercluse a terreni facenti capo allo stesso proprietario.	60%
3	Particelle residuali di superficie inferiore al lotto minimo previsto dalle norme di attuazione del P.R.G. o che comunque per forma e dimensioni non consentono l'edificazione purché non confinanti o intercluse a terreni edificabili facenti capo allo stesso proprietario	90%
4	Particelle F1 – F2 – F3 – F4 in caso di mancato avvio della procedura di esproprio.	95%
5	Particelle fondiarie ricadenti interamente nella fascia di rispetto cimiteriale.	100%

NOTA BENE!: LE PERCENTUALI DI RIDUZIONE NON SONO CUMULABILI

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 Esenzioni

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione, prevista dal combinato disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.
2. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;
3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dal loro organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione della Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.

ART. 5 Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che nel Comune di Fondo tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

ART. 6 Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, si applica l'aliquota e la detrazione stabilita per l'abitazione principale alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
2. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario

della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione deliberata dal comune per l'abitazione principale, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. [\(Vedi nota in calce al presente articolo\).](#)

3. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo, applicabili alla sola quota d'imposta di competenza comunale, sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

[Nota all'art. 6:](#)

Il comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento non ha più valore per le modifiche apportate dall'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito in legge n. 44 del 26.4.2012 che letteralmente così dispone:

“Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.”

In altre parole ciò significa che l'ex casa coniugale, di proprietà di un coniuge e assegnata all'altro, è sempre tassata come abitazione principale. L'IMUP deve essere versata dal coniuge cui essa è stata assegnata, per intero, indipendentemente dalla reale quota di possesso. Attenzione; la casa assegnata diventa tassabile solo in capo al coniuge assegnatario. L'altro coniuge quindi potrà beneficiare delle agevolazioni per abitazione principale sull'eventuale altro immobile nel quale risiede e dimora.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 7 Denunce e richieste di agevolazioni

1. La dichiarazione IMUP deve essere presentata al Comune nei casi, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.
2. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi entro i termini di cui al comma 1, possono essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.

ART. 8 Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 12,00.

ART. 9 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a. periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
- b. numero massimo di 4 rate trimestrali;

- c. versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
- d. applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
- e. l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

ART. 10 Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono considerati regolari e quindi non sanzionabili i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.

ART. 11 Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 13.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
6. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

ART. 12 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati dal comune di Fondo, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, o da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
2. Il rimborso spetta per cinque anni solari. Il termine è comprensivo dell'anno nel quale avviene la seconda adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante). Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per 10 anni.
4. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;

- b. per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
 - c. lo strumento urbanistico o la relativa variante abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale.
5. Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
 6. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui al successivo art. 13.
 7. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

ART. 13 Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in merito all'applicazione dell'imposta e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente alla medesima riferibile nonché la legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m. ed il relativo regolamento comunale (Statuto dei diritti del contribuente). Si applicano altresì, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con il presente Regolamento, le vigenti disposizioni dell'imposta comunale sugli immobili, che rimangono in ogni caso valide fino al termine dell'anno di imposta 2011.

ART. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2012.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 Oggetto del Regolamento.....	2
ART. 2 Aliquote e detrazioni d'imposta	2
ART. 3 Aree fabbricabili	2
TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	4
ART. 4 Esenzioni	4
ART. 5 Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali.....	4
ART. 6 Agevolazioni	4
TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI	6
ART. 7 Denunce e richieste di agevolazioni.....	6
ART. 8 Modalità di versamento	6
ART. 9 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.....	6
ART. 10 Accertamenti	6
ART. 11 Rimborsi	6
ART. 12 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.	7
ART. 13 Calcolo degli interessi	8
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	9
ART. 14 Norme di rinvio.....	9
ART. 15 Entrata in vigore	9